



COMUNE DI TICENGO
PROVINCIA DI CREMONA
P.ZZA CADUTI DI TUTTE LE GUERRE N. 1 – 26020 TICENGO
TEL. 0374/71118 – FAX 0374/71128
E-mail segreteria@comune.ticengo.cr.it

Allegato A

OGGETTO: INTERPRETAZIONE AUTENTICA/CORRETTA, AI SENSI DELL'ART. 13 COMMA 14BIS L.R. 12/2005, NON COSTITUENTE VARIANTE AGLI ATTI DEL VIGENTE PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO, DELLE NORME TECNICHE DEL PIANO DELLE REGOLE E DEL PIANO DEI SERVIZI.

RELAZIONE TECNICA

Il Comune di Ticengo è dotato di Piano di Governo del Territorio (P.G.T.), adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 15.03.2010 e definitivamente approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 29.09.2010.

Con determinazione n. 102 del 07.11.2024 è stato avviato il procedimento finalizzato alla redazione della variante generale al vigente strumento urbanistico comunale, comprensiva dell'adeguamento degli strumenti urbanistico-edilizi di settore e della relativa disciplina normativa.

Nel corso dell'applicazione delle disposizioni contenute nel vigente Piano di Governo del Territorio sono emerse alcune criticità interpretative riguardanti specifiche norme del Piano delle Regole. In particolare, a seguito dell'istanza presentata da un'Azienda Agricola in data 12.05.2026, prot. n. 1123, e delle conseguenti valutazioni effettuate anche in rapporto alle osservazioni e richieste di chiarimento formulate da ATS e dalla Provincia, è stata rilevata la necessità di procedere alla correzione di alcuni errori materiali e all'introduzione di precisazioni interpretative finalizzate a garantire una corretta ed univoca applicazione delle disposizioni urbanistiche vigenti.

L'intervento trova fondamento nell'art. 13, comma 14-bis, della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i., che consente ai Comuni di procedere, mediante deliberazione del Consiglio Comunale, alla correzione di errori materiali, a rettifiche e ad interpretazioni autentiche degli atti del Piano di Governo del Territorio che non costituiscano variante urbanistica.

Le modifiche proposte riguardano in particolare le Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole, con riferimento ai seguenti articoli:

Art. 43.00 – Le aree destinate all'esercizio dell'attività agricola;

Art. 43.15 – Spandimento di liquami e/o fanghi biologici e/o industriali;

Art. 43.16.02 – Distanze da rispettare.

L'analisi della disciplina vigente ha evidenziato la presenza di formulazioni che possono generare incertezze interpretative e applicative, in particolare in relazione alla localizzazione e all'ampliamento delle strutture destinate alle attività agricole. La formulazione attualmente vigente risulta infatti suscettibile di interpretazioni restrittive che, in alcuni casi, possono limitare gli interventi di adeguamento e ampliamento delle aziende agricole esistenti, pur in presenza di condizioni compatibili con il contesto territoriale e con gli obiettivi di tutela del tessuto urbano consolidato.

In particolare, le modifiche sono finalizzate a precisare le condizioni per l'ampliamento degli insediamenti agricoli esistenti, favorendone l'adeguamento funzionale e lo sviluppo nel rispetto delle distanze prescritte e degli obiettivi di mitigazione dei possibili effetti nei confronti del centro abitato.

A tal fine viene chiarito che gli interventi di ampliamento delle attività e delle strutture aziendali agricole sono consentiti esclusivamente mediante l'utilizzo e l'adeguamento di edifici già esistenti e purché gli stessi si sviluppino in direzione opposta rispetto al centro abitato, incrementando la distanza dagli ambiti residenziali e perseguendo una maggiore compatibilità tra le esigenze produttive del comparto agricolo e la tutela della qualità urbana, ambientale e sanitaria del territorio comunale.

Si precisa altresì che l'Amministrazione Comunale, nell'ambito del procedimento di redazione della variante generale al Piano di Governo del Territorio attualmente in corso, intende valutare l'introduzione di specifiche disposizioni finalizzate a disciplinare gli ampliamenti delle attività/strutture agricole esistenti, prevedendo che gli stessi possano essere realizzati esclusivamente mediante il recupero, l'adeguamento o l'utilizzo di edifici già esistenti e con sviluppo localizzativo orientato all'allontanamento dal centro abitato. Tali previsioni costituiscono, allo stato attuale, un indirizzo programmatico dell'Amministrazione e non formano oggetto delle presenti rettifiche e precisazioni interpretative, che si limitano esclusivamente alla correzione di errori materiali e all'interpretazione autentica delle disposizioni vigenti ai sensi dell'art. 13, comma 14-bis, della L.R. 12/2005 e s.m.i.

Comune di Trigolo (CR)
Responsabile Ufficio Tecnico



Estensore incaricato alla stesura
variante generale al P.G.T

